

AVVERTENZA: questo documento contiene link di approfondimento e pertanto se ne consiglia la consultazione su computer o altro device connesso a Internet

CLAUSOLA CONTRATTUALE CROP NEWS
CHE LE PARTI DI RAPPORTI OBBLIGATORI ADOTTANO QUALE
DETERRENTE DI RECIPROCI COMPORAMENTI ILLECITI E INADEMPIMENTI,
PER ABBATTERE LE PERDITE SU CREDITI E PER LA DEFLAZIONE DEL CONTENZIOSO

SCENARIO

- A. Gli inadempimenti contrattuali sono scoraggiati solo nel settore bancario e finanziario dove il debitore inadempiente sa di venire segnalato da parte delle banche/finanziarie creditrici alle varie Centrali Rischi (Banca d'Italia; BDCR ASSILEA – Associazione Italiana Leasing; CRIF).
- B. Invece, qualunque Parte contrattuale – se risulta inadempiente rispetto agli impegni assunti – sa di poter contare su una giustizia lentissima e sulla circostanza che il suo inadempimento (ad eccezione di protesti cambiari e dell'emissione di assegni a vuoto) non sarà censito e conosciuto da nessuno.
- C. Ma ora con la CLAUSOLA CONTRATTUALE CROP NEWS **finalmente perdono l'anonimato tutti gli illeciti/inadempimenti.**

CLAUSOLA CONTRATTUALE CROP NEWS

Ogni Parte di qualsiasi rapporto obbligatorio dispone ora della possibilità di **spazzare via l'anonimato di illeciti/inadempimenti posti in essere dalla controparte. Un efficace deterrente, come fosse la CENTRALE RISCHI o la CRIF** per gli inadempimenti verso il sistema bancario e finanziario che segnalano le insolvenze dei clienti al fine di evitare frodi e danni patrimoniali.

Ciascuna Parte in fase di trattativa contrattuale può proporre alla controparte la sottoscrizione della **speciale clausola CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate), libera di accettare e sottoscrivere o di rifiutare.**

La Parte interessata, difatti, con la proposta della clausola CROP NEWS consegue comunque il principale obiettivo di **informare la controparte** che il periodico online *CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate)* rende **pubblici erga omnes illeciti/inadempimenti** corredati da atti giudiziari (anche endoprocedimentali) se accetta di sottoscrivere la clausola; se invece la controparte non sottoscrive la clausola le notizie di illeciti/inadempimenti sono ugualmente pubblicate ma senza allegare o trascrivere gli atti giudiziari. In tal caso però la controparte che non ha sottoscritto la clausola non potrà comunicare e documentare adeguatamente la sua difesa e, ad esempio, non potrà pubblicare su *CROP NEWS* l'opposizione al ricorso per decreto ingiuntivo.

DI SEGUITO L'INEDITA CLAUSOLA CONTRATTUALE CROP NEWS:

*“Le Parti – da un lato Lavoratore in somministrazione / Dirigente / Dipendente / Appaltatore / Fornitore / Cliente / Conduttore di immobile, dall'altro lato l'Utilizzatore di lavoro in somministrazione / Datore di lavoro / Committente / Fornitore / Proprietario di immobile in locazione – che rilevino inadempimento alle obbligazioni nascenti dalla sottoscrizione del presente contratto, **acconsentono** sin d'ora, prestando espressa, reciproca e irrevocabile autorizzazione, **a che** senza rinuncia ai rimedi di legge per conseguire l'adempimento e/o per ottenere il risarcimento del danno, **previo accertamento documentale dei presupposti di inadempimento a cura del Reputation Audit Manager (RAM)**, qualificato da Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile (APART www.apart-italia.com) ai sensi del combinato disposto artt. 4, comma 1, e 7, comma 1, lettera c), Legge 4/2013, **possano**:*

- *richiedere di pubblicare a tempo indeterminato sul periodico online **CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate)**, edito dall'Associazione no profit CROP NEWS ([Statuto e Regolamento](#)) a cui ciascuna Parte è GRATUITAMENTE iscritta::*
 - a) gli atti endoprocedimentali di contestazione (con eventuali repliche documentate) ed eventuale accertamento giudiziale di detto inadempimento;*
 - b) un profilo reputazionale dello Parte ritenuta inadempiente, del quale ciascuna Parte dichiara di ben conoscere caratteristiche, contenuti e finalità illustrate nel richiamato [Regolamento](#), da cui risultino pubblicamente i predetti atti endoprocedimentali di contestazione (con eventuali repliche documentate) ed eventuale accertamento giudiziale di detto inadempimento.*

La predetta autorizzazione è irrevocabile ed è condizione essenziale in mancanza della quale ciascuna Parte non si sarebbe determinata alla conclusione del contratto.

Pertanto, l'eventuale revoca della predetta autorizzazione a seguito di un provvedimento di una Pubblica Autorità competente a decidere, sia per autonoma iniziativa, sia su ricorso di una delle Parti, determinerà la risoluzione di diritto del contratto ed obbligherà la Parte a cui favore opera detta revoca alla corresponsione di una penale pari a € _____ (importo determinato d'intesa tra le Parti) oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno e/o agli effetti restitutori conseguenti alla risoluzione”.

La clausola contrattuale CROP NEWS – azionata da una delle Parti del contratto con l'acquisto del **servizio P-VS** (creazione di un profilo reputazionale contro un terzo) al prezzo di **€ 164,00 oltre IVA** per un'organizzazione corporate (azienda o ente) oppure di **€ 49,18 oltre IVA** per una persona fisica ([CROP NEWS: tabella servizi, prezzi e royalty](#)) – **rende conoscibili illeciti/inadempimenti** da chiunque consulti il periodico online **CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate)**, così

scoraggiandoli e determinando la **deflazione del contenzioso**, particolarmente elevato in Italia, considerato elemento frenante dello sviluppo.

Inoltre, la Parte che con il richiamato acquisto del servizio P-VS rende pubblici gli illeciti/inadempimenti della controparte percepisce da CROP NEWS un **contributo compensativo pari al 15%** di quanto pagato da chiunque acquisti i servizi L-QU e D-QU ([CROP NEWS: tabella servizi, prezzi e royalty](#)) per conoscerne il **rating reputazionale**.

È di tutta evidenza che se una Parte rifiuta di sottoscrivere per accettazione la sopra trascritta clausola contrattuale CROP NEWS determina un **inequivocabile alert**, da cui conseguono scelte appropriate della controparte per evitare – o almeno abbattere – i rischi correlati allo specifico rapporto (es. richiesta di un congruo e maggiore anticipo; richiesta di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria a prima richiesta con rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale; ecc.).

Altresì, **anche per i rapporti obbligatori pregressi** in relazione ai quali la clausola in argomento non è stata sottoscritta, costituisce un **evidente deterrente di illeciti/inadempimenti** la consapevolezza di ciascuna Parte che la controparte potrà sempre denunciarli documentalmente al periodico online *CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate)* e richiedere la pubblicazione delle relative notizie [confermate da atti endoprocedimentali e/o sentenze che però in mancanza di sottoscrizione della clausola non possono essere né pubblicati, né trascritti nemmeno per estratto ([Sentenza Corte di Cassazione, Sezione Civile III, n. 838 del 20.01.2015](#))] nella rubrica *Cronache giudiziarie – Lettere al Direttore*.

Sicché sarà arduo per la Parte inadempiente mieterne ulteriori vittime, perché **ogni nuova possibile controparte – per limitare i rischi – effettuerà una query (L-QU o D-QU)** sul periodico online *CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate)* pagando solo pochi euro ([CROP NEWS: tabella servizi, prezzi e royalty](#)) **al fine di stimarne il grado “documentato” di fiducia meritato**, venendo così a conoscenza dei suoi illeciti/inadempimenti che con la pubblicazione su *CROP NEWS* hanno perso ogni anonimato.

A comprova dell'utilità della predetta clausola contrattuale CROP NEWS, si richiama l'attenzione sul link [ANSA: Fake-news, la reputazione diventa misurabile con CROP NEWS](#) in cui si leggono le dichiarazioni del **Prof. Domenico MARINO, componente della Task Force per le applicazioni dell'Intelligenza Artificiale alla pubblica amministrazione dell'AGID – Agenzia per l'Italia Digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri**: **“Il rating reputazionale è sicuramente una delle innovazioni sociali che possono contribuire a migliorare il livello di trasparenza, il grado di legalità e la qualità complessiva della vita. L'introduzione di questo strumento di certificazione faciliterebbe le transazioni, migliorerebbe la qualità dei servizi, permetterebbe una discriminazione effettiva dei prezzi sulla base di criteri di qualità certificati”** e del **Prof. Gian Maria FARA, Presidente Eurispes**: **“Quando la reputazione di un individuo incontra la giurimetria il terreno di**

azione dei professionisti del falso si restringe. L'ipotesi di costituzione di un nuovo Osservatorio Eurispes su questo tema ci ha trovato subito entusiasti".

CONCLUSIONI

- A. Con la clausola contrattuale CROP NEWS proposta da una Parte la rispettiva controparte apprende che **illeciti/inadempimenti perdono l'anonimato** perché vengono conosciuti da una moltitudine di soggetti che consultano *CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate)* – spendendo pochi euro ([CROP NEWS: tabella servizi, prezzi e royalty](#)) – per accertare la sua reputazione documentata e determinare il correlato grado “documentato” di fiducia meritato. Dunque, un formidabile strumento per la **deflazione del contenzioso**, con conseguente **abbattimento dei rischi e delle perdite su crediti**.
- B. Ciascuna Parte iscritta ad Associazioni convenzionate con CROP NEWS – fino al 31.03.2022 (salvo proroghe deliberate da CROP NEWS) – ha facoltà di richiedere al periodico online *CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate)* la **pubblicazione gratuita di 2 P-VS** (creazione di profilo reputazionale contro un terzo) del valore di € 164,00 oltre IVA per un'azienda o ente e di € 49,18 oltre IVA per una persona fisica ([CROP NEWS: tabella servizi, prezzi e royalty](#)).
- C. La liceità della sopra trascritta clausola contrattuale CROP NEWS è conclamata da:
1. [Sentenza non impugnabile nel merito ai sensi dell'art. 10, comma 6, D. Lgs. 150/2011, Tribunale Civile di Roma, Sez. Prima, n. 5715/2018 del 15.03.2018, pubblicata il 04.04.2018.](#)

La sentenza accoglie il Ricorso dell'Associazione MEVALUATE contro il precedente provvedimento inibitorio (24.11.2016) del Garante per la Protezione dei Dati Personali e sancisce come:

- i. pag. 5 “... **non può negarsi all'autonomia privata la facoltà di organizzare sistemi di accreditamento di soggetti, fornendo servizi in senso lato 'valutativi', in vista del loro ingresso nel mercato, per la conclusione di contratti e per la gestione di rapporti economici. La realtà attuale, nazionale e sovranazionale, conosce diffusamente fenomeni di valutazione e di certificazione da parte di privati, riconosciuti anche a fini di attestazione di qualità e/o di conformità a norme tecniche. Del resto, lo stesso provvedimento impugnato afferma 'in via di principio, la legittimità dell'erogazione di servizi che possano contribuire a rendere maggiormente efficienti, trasparenti e sicuri i rapporti socio-economici ...'**”;

- ii. pag. 5 “... Ne consegue che **la mancanza di una disciplina normativa istitutiva del ‘rating reputazionale’** proposto dalla ricorrente, analogo, per esempio, all’art. 83, comma 10 del D. Lgvo n. 50/2016 in relazione al c.d. rating di impresa, **non comporta il difetto di liceità del Sistema Mevaluate**. Esso, infatti, si avvale di uno schema negoziale di tipo associativo, per fornire un servizio di valutazione e di accreditamento a vantaggio dei consociati, perfettamente consono ai principi dell’autonomia privata, ai quali ben si adatta anche il richiamo a codici di condotta o di autoregolamentazione, che, per quanto ispirati a valori universali (Codice della reputazione universale), traggono la loro fonte esclusivamente dalle regole negoziali di libertà e di autonormazione ...”;
- iii. pag. 6 “... **Il Sistema Mevaluate, nel complesso, corrisponde a tale requisito di liceità, poiché tutte le attività di caricamento delle informazioni e di validazione e certificazione dei documenti sono soggette al consenso dell’interessato e alla volontarietà della sua azione. La sottoscrizione del vincolo associativo rende conoscibili i propri profili reputazionali a tutti i consociati, in una funzione di controllo reciproco che garantisce anche l’aggiornamento dei dati e dei profili reputazionali ...”.**
- iv. pagg. 6-7 “... **non esclude tale requisito di liceità anche in relazione alla clausola contrattuale, che subordinerebbe la permanenza e/o la conclusione di un rapporto contrattuale (di lavoro, di prestazione d’opera, di appalto, di fornitura ecc.) all’adesione alla piattaforma Mevaluate e all’associazione che se ne avvale ...”** (cfr. [Reputazione: una nuova moneta da spendere](#), clausola contrattuale, slide n. 18). Per aggiornamenti: [riferimenti legislativi e giurisdizionali](#).

2. [Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 491 del 29 novembre 2018: Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.](#)

A riguardo l’editore Associazione no profit CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) ha assolto agli obblighi informativi di cui all’allegato A.1. **Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, art. 2 Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti, comma 2.**

3. [Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo \(CEDU\) del 28 giugno 2018, Affaire M.L. ET W.W. c. Allemagne \(Requetes nos 60798/10 et 65599/10\)](#)

- <https://www.edotto.com/articolo/liberta-di-informazione-prevale-sul-diritto-alloblio>;
- https://it.wikipedia.org/wiki/Corte_europea_dei_diritti_dell%27uomo;

in cui si afferma che la libertà d'informazione prevale sul diritto all'oblio, confermando la solidità della proposta per imprese, enti e individui formulata da [APART](#) (vigilata dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013) e [CROP NEWS](#).

4. [Art. 85 Regolamento UE 2016/679 \(Trattamento e libertà d'espressione e informazione\)](#)

1. *Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con il diritto alla libertà d'espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria.*
2. *Ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri prevedono esenzioni o deroghe rispetto ai capi II (principi), III (diritti dell'interessato), IV (titolare del trattamento e responsabile del trattamento), V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali), VI (autorità di controllo indipendenti), VII (cooperazione e coerenza) e IX (specifiche situazioni di trattamento dei dati) qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d'espressione e di informazione.*
3. *Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 2 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica).*

5. [Art. 136 \(Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero\) Codice in materia di protezione dei dati personali](#)

1. *Le disposizioni del presente titolo si applicano ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento al trattamento:*
 - a) *effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;*
 - b) *effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;*
 - c) *finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione accademica, artistica e letteraria.*

6. [Art. 137 \(Disposizioni applicabili\) Codice in materia di protezione dei dati personali](#)

1. *Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 136, **possono essere trattati i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche senza il consenso dell'interessato, purché nel rispetto delle regole deontologiche di cui all'articolo 139.***
2. *Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni relative:*
 - a) *alle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies e ai provvedimenti generali di cui all'articolo 2-quinquiesdecies;*
 - b) *al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento.*

3. **In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all'articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.**

Da ciò ne consegue che anche il trattamento dei **dati giudiziari** svolto dall'Associazione no profit CROP NEWS – quale editore del periodico online **CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate)** iscritto al Tribunale Ordinario di Roma, sezione per la stampa e l'informazione, n. 172/2017 del 26.10.2017 – **è da ritenersi lecito.**

Ulteriore conseguenza è che i **lettori-Soci** del periodico online **CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate)**, che pubblica i **rating reputazionali**, possono lecitamente prendere visione delle **“notizie”** relative anche a **dati giudiziari** contenute nella predetta testata giornalistica.

7. **Cassazione, Ordinanza 25 maggio 2017, n. 13151** per cui il diritto di cronaca prevale sul diritto alla riservatezza e i dati personali possono essere trattati e diffusi a prescindere dal consenso dell'interessato. La sentenza in esame appare di notevole interesse in quanto la Corte di Cassazione prende posizione sul delicato bilanciamento tra il personale diritto alla riservatezza ed il diritto diffuso all'informazione su fatti pubblici. **I giudici di legittimità, in particolare, confermando un orientamento ormai consolidato, nonostante la contraria posizione del Garante della Privacy, hanno affermato che, stante l'attuale sistema normativo, il giornalista può diffondere e pubblicare dati personali anche in assenza del consenso degli interessati, purché svolga la sua attività nel rispetto delle norme deontologiche e nei limiti del diritto di cronaca (Cfr. [Riservatezza: prevale il diritto di cronaca](#)).**
8. **Cassazione, Ordinanza 5 maggio 2017, n. 10925** secondo cui **ben potranno talune questioni, di interesse per un numero limitato di soggetti o di specifiche categorie professionali, meritare divulgazione, qualora potenzialmente modificative di comportamenti e decisioni nel gruppo sociale di riferimento, rivestendo un concreto interesse per l'opinione pubblica, non necessariamente intesa nella sua totalità**, alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità ed utilità sociale (**"rispondenza ad un interesse sociale all'informazione", ovvero requisito della pertinenza**). Difatti, il nuovo periodico online **CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate)** pubblica i **rating reputazionali** elaborati dall'**algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e imparziale)** di proprietà MEVALUATE HOLDING Ltd **pienamente**

legittimato dalle leggi sulla stampa e nel contesto della libertà d'informazione prevalente sul diritto all'oblio, per la sicurezza delle relazioni personali e lavorative, a garanzia della collettività.

9. **Cassazione Penale, Sezioni Unite, Sentenza 31022/2015** (Diffamazione a mezzo stampa: no al sequestro preventivo della testata giornalistica telematica) che dimostra come **l'Infrastruttura (immateriale) Digitale di Qualificazione Reputazionale Documentata e Tracciabile CROP NEWS è legittimata dalla Legge sulla Stampa.**

Secondo i giudici ermellini, la testata telematica (ndr. come CROP NEWS – Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) deve considerarsi a tutti gli effetti un vero e proprio giornale, in considerazione del fatto che il principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero con ogni mezzo di diffusione comporta un'inevitabile equiparazione del giornale online a quello tradizionale, con conseguente divieto di disporre, salvo le eccezioni espressamente previste, il sequestro preventivo del prodotto editoriale telematico (Cass. pen., sez. un., 29 gennaio 2015, n. 31022). Il sequestro preventivo della stampa, come si legge nella sentenza in commento, può essere disposto soltanto nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa lo autorizzi espressamente o nel caso di stampa clandestina. In particolare, i casi nei quali è consentito il sequestro preventivo sono:

- *violazione delle norme sulla registrazione delle pubblicazioni periodiche e sull'indicazione dei responsabili (artt. 3 e 16 Legge n. 47/1948);*
- *stampati osceni o offensivi della pubblica decenza ovvero divulganti mezzi atti a procurare l'aborto (articolo 2 R.D. Lgs. n. 561/1946);*
- *stampa periodica che faccia apologia del fascismo (art. 8 Legge n. 645/1952);*
- *violazione delle norme a protezione del diritto d'autore (art. 161 Legge n. 633/1941).*

Ulteriori informazioni ai link:

- cropnews.online
- mevpress.com